



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA U.O. AVVOCATURA

Allegato al "Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici" approvato con deliberazione G.C. n. 342 del 23.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

APPROVATO con DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE n. 119 del 19/05/2026

INDICE

TITOLO I

Capo I – Disciplina del funzionamento ed organizzazione dell'Avvocatura

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Principi di autonomia e indipendenza
- Art. 3 Funzioni
- Art. 4 E.Q. dell'Avvocatura Comunale e assegnazione degli affari
- Art. 5 Rappresentanza in giudizio
- Art. 6 Personale di supporto agli Avvocati e dotazione strumentale
- Art. 7 Ricezione degli atti giudiziari
- Art. 8 Domiciliazioni
- Art. 9 Nomina dei periti
- Art. 10 Doveri di collaborazione
- Art. 11 Atti sottratti all'accesso
- Art. 12 Incompatibilità degli avvocati
- Art. 13 Anticipazioni risorse finanziarie
- Art. 14 Tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati, polizza assicurativa, formazione e raccolte giuridiche

Capo II – Disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati

- Art. 15 Oggetto
- Art. 16 Oggetto del compenso
- Art. 17 Quantificazione dei compensi
- Art. 18 Criteri di ripartizione dei compensi
- Art. 19 Compensi in caso di costituzione congiunta con avvocati esterni
- Art. 20 Corresponsione dei compensi
- Art. 21 Liquidazione dei compensi
- Art. 22 Compensi degli Avvocati cessati dal servizio
- Art. 23 Rinvii

TITOLO II

Capo I – Disciplina dell'attività di consulenza svolta dall'Avvocatura Comunale

- Art.24 Ambito di applicazione
- Art. 25 Oggetto e forma del parere legale
- Art. 26 Caratteristiche dell'attività consulenziale
- Art. 27 Modalità di richiesta del parere legale
- Art. 28 Indipendenza dei soggetti che rilasciano il parere
- Art. 29 Termini
- Art. 30 Accesso ai pareri legali
- Art. 31 Riserva di ricorso all'ausilio di professionisti esterni

TITOLO III

Capo I – Miscellanea

- Art. 32 Relazione annuale e comunicazioni per il fondo contenzioso
- Art. 33 Interventi in Consiglio Comunale e Commissioni consiliari
- Art. 34 Pratica forense

Capo II – Disposizioni finali

- Art. 35 Abrogazioni, rinvii ed entrata in vigore

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA U.O. AVVOCATURA COMUNALE

TITOLO I

Capo I – Disciplina del funzionamento ed organizzazione dell'Avvocatura

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività e le funzioni della U.O. Avvocatura Comunale del Comune di Campi Bisenzio di seguito denominata Avvocatura Comunale.

L'Avvocatura Comunale provvede, in via non esclusiva, alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente, secondo le norme contenute nel presente Regolamento, attraverso:

- attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio;
- assistenza nell'attività stragiudiziale, alla mediazione e/o alla negoziazione assistita;
- attività di consulenza legale.

Art. 2

Principi di autonomia e indipendenza

Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività degli Avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale è informata ai principi di piena autonomia ed indipendenza, come previsto dall'art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della Professione forense"), ai cui principi il presente Regolamento si ispira, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense, con estraneità rispetto all'apparato amministrativo e burocratico.

I medesimi non possono essere soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti e ai dipendenti che esercitano i poteri di cui all'art. 107, c. 2, D.Lgs. 267 del 2000 e posseggono pari dignità e autonomia nell'espletamento della loro attività professionale.

Gli Avvocati rispondono unicamente al Sindaco nell'adempimento del loro mandato professionale, pur corrispondendo direttamente con i Dirigenti/Responsabile di U.O.A. e/o Responsabili delle U.O., per l'acquisizione delle informazioni, dei documenti e degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato e della difesa dell'Ente.

L'Ente garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.

Gli Avvocati sono tenuti al rispetto delle norme di deontologia e condotta professionale, nonché di ogni altra disposizione dell'Ordine Professionale di appartenenza.

Oltre a tali obblighi, gli avvocati sono tenuti al rispetto delle norme di organizzazione dell'Ente datore di lavoro, del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, del Codice di comportamento dell'Ente, del Codice Disciplinare, delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché delle linee programmatiche alle quali raccordano la propria attività, concorrendo in via strumentale al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 3

Funzioni

L'Avvocatura Comunale svolge le seguenti funzioni:

a) Contenziosa: esercita la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune di Campi Bisenzio sia nelle liti attive che passive, giudiziali e stragiudiziali, compresi i procedimenti di mediazione, conciliazione, negoziazione assistita, con esclusione dei procedimenti per i quali è normativamente previsto che l'Amministrazione possa stare in giudizio personalmente, tramite i propri funzionari, o attraverso i legali delle Compagnie Assicuratrici preposte.

b) Consultiva: presta la propria consulenza agli Organi Istituzionali ed agli Uffici del Comune per questioni di carattere giuridico e rilascia pareri, a richiesta dei Dirigenti e/o Responsabile di U.O.A. o loro delegati, in forma orale o scritta secondo quanto stabilito dal successivo Capo I del Titolo II.

L'Avvocatura Comunale esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, sulla base dell'istruttoria fornita dal Settore/U.O.A. competente rispetto al procedimento da cui è generato il contenzioso.

Su richiesta del Segretario Comunale ovvero dei Dirigenti e/o Responsabile di U.O.A. o loro delegati ovvero dei Responsabili Unici di Progetto anche in caso di procedure di appalto e/o concessione, l'Avvocatura Comunale:

- può esaminare i progetti di Regolamenti e capitolati redatti dagli Uffici;
- può predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con gli Uffici interessati, oppure esprimere pareri su transazioni predisposte da questi ultimi.

Art. 4

E.Q. dell'Avvocatura Comunale e assegnazione degli affari

Ferma restando l'autonomia e l'indipendenza proprie dell'Avvocatura Comunale e degli avvocati ivi impiegati, il Dirigente del Settore presso cui è incardinata l'U.O. per ambito di competenza, laddove presente, sentito il Sindaco, nomina, con proprio atto, un Responsabile dell'Avvocatura Comunale tra gli Avvocati ad essa assegnati a cui sarà attribuito l'incarico di E.Q.

L'E.Q. provvede ad assegnare i singoli affari ai legali dell'Ufficio in ragione delle competenze e conoscenze specifiche, delle specializzazioni professionali, dei carichi di lavoro, della cura già operata di precedenti in materia, dei criteri di rotazione, garantendo comunque la parità di trattamento ed il rispetto delle norme di deontologia forense.

L'Avvocato assegnatario è referente unico della pratica assegnata, anche ai fini della ripartizione dei compensi, disciplinata al successivo Capo II.

Dal momento dell'assegnazione della pratica, l'Avvocato assegnatario diviene responsabile dell'affare, rispondendo del rispetto dei termini e delle scadenze di propria competenza.

Al fine di assicurare, con la massima funzionalità, la rappresentanza processuale dell'Ente in giudizio, il mandato alle liti per singolo affare viene rilasciato dal Sindaco o dal Dirigente/Responsabile delegato secondo quanto stabilito dall'art. 42 dello Statuto comunale, in forma congiunta e/o disgiunta all'Avvocato a cui è stato assegnato e all'E.Q. dell'Avvocatura Comunale, i quali hanno il dovere di reciproca e leale collaborazione nell'approntare la miglior difesa per l'Ente.

L'E.Q. dell'Avvocatura Comunale terrà conto delle attività di collaborazione e/o sostituzione processuale, laddove significative, svolte in ausilio del legale assegnatario della pratica, anche al fine di provvedere ad una diversa ripartizione dei compensi spettanti.

Art. 5

Rappresentanza in giudizio

In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza del Comune di Campi Bisenzio spetta, in via ordinaria ancorché non esclusiva, all'Avvocatura Comunale.

Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

I Dirigenti/Responsabili delegati ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale, o il Sindaco, in quanto rappresentante legale dell'Ente ex lege, conferiscono agli Avvocati, di volta in volta, la procura alle liti per l'assunzione della rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, previa delibera della Giunta.

Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio ed al conferimento del mandato è articolato nel modo seguente:

- in caso di resistenza in giudizio, l'Avvocatura Comunale, a seguito della ricezione dell'atto introduttivo, esprime parere in ordine all'eventuale costituzione in giudizio, sulla base dell'istruttoria fornita dal Settore/U.O.A. competente rispetto al procedimento da cui è generato il contenzioso;

- in caso di azione giudiziaria da intraprendersi su iniziativa del Comune, il Dirigente/Responsabile del Settore/U.O.A. interessato propone per iscritto l'azione all'Avvocatura Comunale, che rilascia il proprio parere in merito all'opportunità di agire.

E' facoltà del Sindaco, sulla base delle indicazioni/relazione del Dirigente/Responsabile del Settore /U.O.A. competente per materia o su motivata richiesta della stessa Avvocatura Comunale, attribuire il mandato a legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, in ragione della continuità difensiva rispetto a precedenti gradi di giudizio, della complessità della controversia, della necessità di specifica abilitazione professionale, dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura Comunale e, comunque, di ogni altra situazione opportunamente motivata, che renda impossibile o difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Avvocatura Comunale.

L'affidamento di incarico al legale esterno all'Ente avverrà secondo le modalità come di seguito definite:

- L'Avvocatura Comunale invia, senza indugio, ogni atto giudiziario ricevuto al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore competente per materia evidenziando contestualmente, se esistenti, eventuali ragioni che rendano necessario od opportuno l'affidamento dell'incarico ad un legale esterno;

- Il Sindaco, provvederà a fornire indicazioni in merito all'affidamento all'esterno dell'incarico legale, sulla base delle indicazioni/relazione del Dirigente/Responsabile del Settore /U.O.A. competente per materia o della stessa Avvocatura Comunale, che sarà conferito nel rispetto del vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

Art. 6

Personale di supporto agli Avvocati e dotazione strumentale

L'Avvocatura Comunale è composta, oltre che dagli Avvocati interni, anche da personale amministrativo, dipendente del Comune di Campi Bisenzio, assegnato all'Ufficio per lo svolgimento dell'attività non professionale.

La dotazione strumentale è assicurata in base alle capacità e alla disponibilità finanziaria dell'Ente e deve in ogni caso rispondere a criteri di efficacia e adeguatezza.

Art. 7

Ricezione degli atti giudiziari

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura Comunale, i Settori/U.O.A. che ricevano la notificazione di atti giudiziari hanno l'obbligo di farne pervenire copia all'Avvocatura Comunale senza indugio e, comunque, non oltre le 48 ore dalla stessa.

Art. 8

Domiciliazioni

Ferme restando le norme relative all'elezione del domicilio digitale, laddove sia necessario od opportuno eleggere domicilio fisico nel luogo di competenza territoriale degli Organi Giudiziari situati al di fuori del circondario ove ha sede l'Ente, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, la Giunta, su indicazione dell'Avvocatura Comunale, nominerà come domiciliatario un avvocato esterno, scelto e remunerato in base ai criteri indicati nel Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

Art. 9

Nomina dei periti

Laddove necessario, la scelta del consulente tecnico avviene in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Amministrazione comunale.

Qualora si renda necessario, e dietro motivata e circostanziata motivazione, è facoltà dell'Amministrazione nominare un professionista esterno a cui affidare il relativo incarico, nel rispetto della normativa vigente ed applicabile.

Il consulente, sia interno che esterno, dovrà espletare l'incarico assicurando la propria collaborazione con l'Avvocatura Comunale e coordinandosi regolarmente col legale assegnatario dell'affare.

Art. 10

Doveri di collaborazione

Tutti i Settori/U.O.A., tutte le U.O. e tutti gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura Comunale, entro i tempi dalla stessa di volta in volta indicati secondo le circostanze, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa apposita relazione illustrativa della vicenda contenziosa.

Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi e/o inadempienze degli Uffici comunali non potranno essere attribuiti all'Avvocatura Comunale, né ad alcuno dei suoi componenti.

Art. 11

Atti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L. 241/1990, in virtù del segreto professionale ed in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, anche al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e assistito, sono sottratti all'obbligo di accesso, in conformità alle norme e ai principi giuridici vigenti in materia, i documenti qui indicati in via non esaustiva:

a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto, secondo quanto meglio esplicitato al successivo art. 30 del presente Regolamento;

b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;

c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 della L. 241/1990 e in conformità alle norme e ai principi giuridici vigenti in materia, sono sottratti all'accesso anche i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti Autorità giudiziaria e contabile.

Art. 12

Incompatibilità degli avvocati

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993 n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato, nonché quelle relative alla Legge Professionale.

Si richiama in particolare l'art. 5 comma 3 del suddetto D.P.R., a norma del quale sono vietati:

a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di privati;

b) partecipazione a commissioni di collaudo;

c) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario, ove non compatibile;

d) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

e) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri con finalità non di lucro;

f) partecipazione a collegi sindacali o di revisori di conti, salvi i casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 584/1993, ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri con finalità non di lucro.

Art. 13

Anticipazioni risorse finanziarie

L'Avvocatura Comunale dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il

pagamento del contributo unificato, le spese di mediazione, l'acquisto di valori bollati, di diritti di cancelleria e di ogni altro bene strumentale e di tutte le altre spese di gestione, per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, attraverso l'assegnazione, sul bilancio comunale, di capitolo *ad hoc*.

Art. 14

Tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati, polizza assicurativa, formazione e raccolte giuridiche

L'iscrizione nell'Elenco speciale dell'Albo Avvocati degli Enti Pubblici, nell'esclusivo interesse del Comune di Campi Bisenzio, comporta il pagamento a cura dell'Ente, ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa di iscrizione annuale dovuta dagli Avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale, al proprio Ordine di appartenenza.

Gli Avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale, iscritti nell'Elenco speciale, sono coperti dalle polizze assicurative stipulate dall'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti alle responsabilità per colpa lieve.

Allo scopo di consentire al personale assegnato all'Avvocatura Comunale di svolgere adeguatamente i propri compiti, è garantita agli Avvocati dipendenti, in maniera gratuita per questi ultimi, la partecipazione a eventi di formazione per un numero di ore adeguato a maturare i crediti richiesti in base al Codice deontologico. L'Ente mette a disposizione i mezzi finanziari necessari per acquistare raccolte giuridiche, dottrinali, giurisprudenziali, abbonamenti e riviste anche in via telematica.

Capo II – Disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati

Art. 15

Oggetto

Il presente capo disciplina i compensi professionali dovuti agli Avvocati in applicazione dell'art. 9 D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 e s.m.i. e dei C.C.N.L. - Comparto Enti Locali tempo per tempo vigenti, ed in conformità alle norme contrattuali ed alla L. 247/2012.

Art. 16

Oggetto del compenso

Agli avvocati iscritti nell'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) della L. 247/2012, che rappresentano ed assistono il Comune di Campi Bisenzio dinanzi alle giurisdizioni per le quali sono abilitati, in virtù di procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente o da suo delegato, spettano i compensi professionali nei casi di:

- esito favorevole del giudizio con la liquidazione giudiziale delle spese a carico della controparte soccombente;

- esito favorevole del giudizio con compensazione delle spese di lite.

Per esito favorevole si intendono:

- tutti i provvedimenti giurisdizionali favorevoli che pronunciano nel merito della controversia a prescindere dalla denominazione (sentenza definitiva o non definitiva, ordinanza, decreto, lodo, verbali di conciliazione e simili), a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque Autorità investita di poteri decisori (quali, a titolo esemplificativo, autorità giudiziaria, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica), inclusi i casi di transazione;

- i provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito il contenzioso in favore dell'Ente, come, a titolo esemplificativo, le pronunce di inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, estinzione, perenzione, incompetenza/difetto di giurisdizione del Giudice adito, carenza d'interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

I compensi di cui al presente articolo non sono dovuti in caso di soccombenza totale o parziale né per l'attività consulenziale stragiudiziale.

Art. 17

Quantificazione dei compensi

Nelle ipotesi di sentenza con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli Avvocati, specificatamente incaricati nel mandato alle liti, è quello determinato dal Giudice ed incassato dall'Ente cui fa capo la lite.

Nel caso in cui il recupero delle spese di soccombenza, pur coltivato, non porti all'effettivo introito della somma liquidata con il provvedimento giudiziale l'attività professionale prestata dovrà essere remunerata, a seguito di apposita istruttoria comprovante le iniziative di recupero effettivamente intraprese, in base a quanto disposto ai commi 3 e 4.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione totale o parziale delle spese, è dovuto il compenso agli Avvocati, specificatamente incaricati nel mandato alle liti, nel limite massimo delle disponibilità garantite negli appositi capitoli di bilancio destinati alla liquidazione dei compensi professionali di Avvocatura, istituiti dal Comune di Campi Bisenzio con capienza stabilita in conformità con quanto indicato dalla giurisprudenza contabile e dalla disciplina vigente rispetto agli Enti che, al 2013, non erano dotati di Avvocatura interna.

I compensi professionali di cui al punto precedente sono determinati applicando i valori minimi stabiliti dai decreti ministeriali vigenti per le fasi processuali effettivamente svolte; lo stesso parametro si applica ai casi di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita, con riferimento alla fase di conciliazione.

Per le controversie di particolare complessità, con riferimento alle fasi processuali rivelatesi maggiormente impegnative, potrà essere applicato, sulla base di apposita istruttoria adeguatamente motivata, un valore fino al valore medio stabilito dai decreti ministeriali vigenti.

Il compenso spettante per le transazioni, fermo restando quello per l'attività processuale svolta precedentemente la formalizzazione dell'accordo, è determinato nella misura del minimo del compenso liquidabile per la fase decisionale della lite.

Art. 18

Criteri di ripartizione dei compensi

I compensi vanno ripartiti in ragione dell'apporto individuale di ciascun Avvocato incaricato nel mandato alle liti e, quindi, prioritariamente, secondo il criterio di assegnazione della pratica, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

La ripartizione dei compensi avviene, pertanto, ordinariamente sulla base dei seguenti criteri:

- 55% a favore del legale assegnatario della lite conclusa con sentenza favorevole;
- 45% a favore del/dei codifensore/i che abbia/no svolto attività di studio/istruttoria o di partecipazione alle udienze o che abbia/no effettivamente collaborato anche nella predisposizione degli atti processuali.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 4 ultimo comma del presente Regolamento.

Non è dovuto alcun compenso nel caso in cui la sentenza, pur favorevole all'Ente, abbia evidenziato inadeguatezza della difesa che abbia comportato decadenze, preclusioni o effetti pregiudizievoli per l'Ente in giudizio, laddove ciò sia imputabile a responsabilità professionale dell'Avvocato affidatario dell'incarico.

Art. 19

Compensi in caso di costituzione congiunta con avvocati esterni

Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, non viene riconosciuto ai legali interni alcun importo. Se vengono liquidati in giudizio importi maggiori rispetto ai costi previsti per l'espletamento del mandato conferito al legale esterno, la maggior somma sarà liquidata all'avvocato interno.

La mera domiciliatura non è considerata incarico congiunto.

Art. 20

Corresponsione dei compensi

Il compenso oggetto del presente Capo è parte integrante della retribuzione e remunera l'attività professionale prestata dagli Avvocati interni in favore del Comune di Campi Bisenzio ed è corrisposto a

ciascun Avvocato nei limiti del trattamento economico complessivo lordo, al medesimo spettante nell'anno di competenza dell'onorario, corrispondente all'anno di deposito del singolo provvedimento che definisce la lite, in conformità dell'art. 9 del D.L. 90/2014. Il "trattamento economico complessivo", di cui al richiamato art. 9 comma 7, sarà da intendersi, per tutti i provvedimenti susseguenti, secondo quella che sarà la posizione giurisprudenziale prevalente.

I compensi di cui al presente Capo sono comprensivi degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali. Nelle sentenze con spese liquidate, laddove la parte di oneri riflessi di spettanza del dipendente sia stata recuperata a carico della controparte, la quota dei contributi a carico dell'Ente previsti non dovrà essere trattenuta dalle spettanze del dipendente.

Restano a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri relativi all'IRAP.

I compensi di cui al presente Capo non sono ricompresi nella base di calcolo per la determinazione della tredicesima mensilità.

All'atto della liquidazione l'Ente applica le ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali di legge.

Art. 21

Liquidazione dei compensi

Le somme da destinare alla liquidazione dei compensi spettanti all'Avvocatura Comunale sono inserite nel fondo del trattamento economico accessorio dell'Ente - parte variabile -, previa previsione dell'ammontare annuo da parte dell'Avvocatura Comunale stessa.

Ai fini della liquidazione dei compensi, l'Avvocatura Comunale presenta dettagliata rendicontazione attestante l'attività svolta, con espressa indicazione dello scaglione di riferimento e dei valori di compenso tabellare applicati, ovvero, in caso di liquidazione delle spese a carico della controparte, con espressa indicazione dell'importo liquidato dal Giudice. Il Dirigente del Settore prende atto della documentazione trasmessa con apposita determinazione, che viene trasmessa alla U.O. Risorse Umane e Organizzazione per gli adempimenti successivi.

Previa adozione di specifica liquidazione tecnica del Dirigente del Settore Risorse Economiche, Umane e Digitali, i compensi oggetto del presente articolo sono inseriti nelle retribuzioni degli aventi diritto.

Art. 22

Compensi degli Avvocati cessati dal servizio

I compensi professionali per le fasi processuali effettivamente svolte, per i quali sia maturato il diritto alla liquidazione dopo la cessazione dal servizio degli Avvocati, spettano a questi ultimi anche successivamente a detta cessazione nei limiti dell'attività comprovata in atti.

Art. 23

Rinvii

La correlazione tra compensi professionali percepiti in base alla presente disciplina e retribuzione di risultato, prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto, è disciplinata dalla contrattazione decentrata integrativa per i rispettivi livelli di inquadramento.

TITOLO II

Capo I – Disciplina dell'attività di consulenza svolta dall'Avvocatura Comunale

Art.24

Ambito di applicazione

Il presente capo disciplina l'attività di consulenza dell'Avvocatura Comunale e si rivolge tanto a quest'ultimo quanto ai soggetti richiedenti il parere, con l'obiettivo di assicurare il miglior funzionamento del servizio, in termini di efficacia ed efficienza.

Art. 25

Oggetto e forma del parere legale

Il parere legale è una consulenza, resa dagli Avvocati appartenenti all'Ufficio su questioni giuridiche poste alla loro attenzione, di norma in forma scritta, finalizzata alla valutazione delle possibili soluzioni di questioni controverse o dubbie, ad orientare eventuali azioni dell'Amministrazione, assumere o meno iniziative, rinunciare alle stesse.

Il parere viene rilasciato nella stessa forma con cui è richiesto, salvo diversa indicazione.

Art. 26

Caratteristiche dell'attività consulenziale

L'Avvocatura Comunale rilascia pareri legali su questioni di diritto ad essa sottoposte dai Dirigenti/Responsabili dei Settori/U.O.A., o da loro delegati, o dal Segretario Generale.

Il parere non può essere richiesto e rilasciato per sostituire o eludere un'attività amministrativa di competenza dei soggetti sopra indicati o di altri soggetti ad essi gerarchicamente sottoposti.

I pareri sono consultivi, facoltativi e non vincolanti per i destinatari. L'inserimento o richiamo del parere legale nella premessa o motivazione di un atto o provvedimento, non esonera i soggetti competenti dall'effettuazione delle valutazioni o dall'assunzione delle decisioni facenti capo agli stessi.

Art. 27

Modalità di richiesta del parere legale

La richiesta di parere legale, consistente nella formulazione di un quesito in forma scritta od orale, deve essere accompagnata dall'esposizione, nella stessa forma in cui è formulata la richiesta, di tutti gli elementi utili ad inquadrare le questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura Comunale.

Se richiesti, i Settori/U.O.A./Uffici interessati devono fornire all'Avvocatura Comunale tutti gli atti, i documenti e i chiarimenti da questa ritenuti ulteriormente necessari per la redazione del parere, nonché fornire i supporti tecnici e professionali necessari per lo svolgimento della prestazione richiesta.

Le modalità operative di richiesta e resa del parere sono disciplinate con proprio atto dal Dirigente presso cui è incardinata, per ambito di competenza, l'Avvocatura Comunale.

Art. 28

Indipendenza dei soggetti che rilasciano il parere

Nell'esercizio delle funzioni di competenza, gli Avvocati svolgono la propria attività professionale con libertà, autonomia di giudizio ed indipendenza dall'apparato amministrativo, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa nel rispetto delle norme dettate dalla legge professionale, dal codice deontologico della professione forense nonché da tutte le altre disposizioni speciali comunque applicabili.

Il parere è reso dall'Avvocato a ciò incaricato dall'E.Q. dell'Avvocatura Comunale, esclusa sempre e comunque qualunque ingerenza o condizionamento di tipo gerarchico nella redazione del parere, di cui risponde il solo estensore.

Art. 29

Termini

I pareri sono resi, di regola, nel termine medio di giorni 20 (venti) dalla richiesta e ricezione della documentazione completa, purché ciò sia compatibile con il complessivo carico di lavoro dell'Ufficio in quel particolare momento.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare il suddetto termine deve esserne data comunicazione scritta al soggetto richiedente, formulando una previsione dei tempi di evasione della richiesta.

Qualora il parere sia richiesto in via di urgenza, motivata da scadenze oggettive, esso è reso nei tempi tecnici più ristretti possibile e comunque nel termine medio di 10 (dieci) giorni.

Art. 30

Accesso ai pareri legali

I pareri legali non costituiscono atti o provvedimenti amministrativi e pertanto sono sottratti all'accesso in conformità alle norme e ai principi giuridici vigenti, di cui alla L. 241/90, a meno che non siano

richiamati espressamente in un atto o provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento ovvero qualora l'atto o il provvedimento conclusivo del procedimento sia ad esso collegato sotto il profilo sostanziale. La richiesta di accesso è, in tal caso, indirizzata al Settore/U.O.A./Ufficio che ha adottato l'atto o il provvedimento conclusivo, che la evade.

E' fatto salvo il diritto di accesso dei Consiglieri comunali, funzionale all'espletamento del mandato, da esercitarsi nelle forme e nei modi consentiti dalla legge e previsti dal regolamento a ciò dedicato. Salvo che non ricorra l'eccezione di cui al comma 1, i Consiglieri sono comunque tenuti al segreto d'ufficio.

E' comunque, differito l'accesso ai Consiglieri quando i pareri sono resi in relazione ad una lite potenziale o in atto; in tali ipotesi è differito l'accesso anche alla eventuale corrispondenza intercorsa, sia interna che esterna; il differimento cessa con la definizione della lite o, comunque, con il venir meno della potenzialità della lite stessa.

L'accesso ai pareri legali da parte dei Consiglieri è disciplinata dall'apposito regolamento; la richiesta di accesso deve essere precisa e puntuale, per cui sono escluse richieste generiche o generalizzate e comunque tali da comportare un'attività di ricerca ed elaborazione dei dati.

Art. 31

Riserva di ricorso all'ausilio di professionisti esterni

Per la redazione del parere potrà essere dato incarico a legali esterni di comprovata pluriennale esperienza nella materia di che trattasi, con richiesta di compenso proporzionato all'importanza dell'opera richiesta e comunque coerente con i valori stabiliti dai decreti ministeriali vigenti.

L'incarico di cui al comma 1 potrà essere dato nei seguenti casi:

- Questioni di particolare complessità;
- Necessità di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio;
- Nei casi in cui gli avvocati interni dichiarino di non poter accettare incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza, conformemente a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense;
- Interesse privato dell'avvocato/i interno/i, anche potenziale, sull'oggetto del parere/conflitto di interesse;
- Altre situazioni di carattere eccezionale debitamente motivate.

Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo si procederà al conferimento dell'incarico al legale esterno nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

TITOLO III

Capo I – Miscellanea

Art. 32

Relazione annuale e comunicazioni per il fondo contenzioso

L'E.Q. dell'Avvocatura Comunale, laddove richiesto e comunque ordinariamente con cadenza annuale, provvede ad inviare al Sindaco una relazione sull'attività svolta dall'Avvocatura Comunale nell'anno precedente, con particolare riferimento all'andamento del contenzioso e alla consulenza legale resa.

L'Avvocatura Comunale, annualmente o comunque su richiesta del Settore/U.O.A. competente, è tenuta a fornire i dettagli del contenzioso da essa gestito ai fini della costituzione/aggiornamento del Fondo Contenzioso, con la definizione, nei limiti del possibile, della percentuale di potenziale soccombenza nei giudizi dalla stessa trattati per il Fondo di cui trattasi.

Art. 33

Interventi in Consiglio Comunale e Commissioni consiliari

Gli Avvocati appartenenti all'Ufficio, qualora siano invitati alle riunioni del Consiglio Comunale o delle rispettive Commissioni consiliari o delle Giunte Comunali o a incontri col Sindaco o suoi delegati, ai sensi delle vigenti normative regolamentari, partecipano alle stesse, oltre che per chiarire lo stato del

contenzioso in cui è parte l'Ente interessato, per illustrare i pareri legali resi e richiamati nelle proposte dirigenziali di deliberazione consiliare.

La convocazione deve avvenire con tempistiche tali da non pregiudicare il corretto e puntuale adempimento dei compiti assegnati all'Ufficio.

Art. 34

Pratica forense

Presso l'Avvocatura Comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità e i tempi indicati espressamente nella Legge che regola l'ordinamento forense.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

Ai praticanti sarà riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma mensile a titolo di rimborso spese.

I praticanti sono coperti da polizza assicurativa per gli infortuni.

L'individuazione dei praticanti è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili.

L'individuazione dei praticanti è effettuata dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale, di concerto con l'E.Q. dell'Avvocatura Comunale.

Capo II – Disposizioni finali

Art. 35

Abrogazioni, rinvii ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della rispettiva delibera di approvazione.